COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB) Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **24** Del 27-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute Ricognizione negativa.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

D'Addario Domenico	**P**	**D'Egidio Italo**	**P**
Buccigrossi Carmine	**P**	**Piedimonte Domenico**	**P**
Civetta Orazio	**P**	**Cristofaro Danilo**	**P**
Fanelli Luigi	**P**		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor de Virgilio Natalia Maria Carmela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N

PARERE AMMINISTRATIVO: Favorevole in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 25.09.2017

Il Responsabile del servizio
F.to **de Virgilio Natalia Maria Carmela**

PARERE TECNICO: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 25.09.2017

Il Responsabile del servizio
F.to **La Marca Walter**

PARERE CONTABILE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 25.09.2017

Il Responsabile del servizio
F.to **La Marca Walter**

Il Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**;

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società**:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate**;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di

economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di RIPABOTTONI e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO CHE questo Comune non detiene alcuna partecipazione in società di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. né richiamate o ritenute ammissibili dallo stesso , alla data del 23 settembre 2017 nonché alla data di effettuazione del presente atto di ricognizione , secondo altre disposizioni normative e pertanto la relativa ricognizione è negativa,

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO dell'esito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni prodotto dal Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo interessato che ha espresso il proprio parere favorevole su questo atto adottando ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000.

P R O P O N E

I. **DI DARE ATTO CHE questo Comune non detiene alcuna partecipazione in società di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e né richiamate o ritenute ammissibili dallo stesso , alla data del 23 settembre 2017 nonché alla data di effettuazione del presente atto di ricognizione , secondo altre disposizioni normative e pertanto la relativa ricognizione è negativa.**

II. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

III. . di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della su estesa proposta;
Udita la relazione del Sindaco sull'argomento di che trattasi;
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare in toto l'allegata proposta del Sindaco.
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione degli atti di cui al presente deliberato.

Di rendere, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Civetta Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 320 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente il giorno 29 SET. 2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Ripabottoni, 29 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

x E' divenuta esecutiva il 27.09.2017 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;

o Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, 29 SET. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Virgilio Natalia Maria Carmela